R E G I O N E C A L A B R I A

G I U N T A R E G I O N A L E

Deliberazione n. 240 della seduta del 07 agosto 2020

Oggetto: "Disciplinare per la gestione faunistico-venatoria del cinghiale" - D.G.R n. 551 del 19/11/2018. Modifiche.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: Avv. Gianluca Gallo

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (*timbro e firma*)**_____**

Dirigente Generale Reggente: Dott. Giacomo Giovinazzo

Dirigente del Settore: _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	JOLE SANTELLI	Presidente	x	
2	ANTONINO SPIRLÌ	Vice Presidente	X	
3	DOMENICA CATALFAMO	Componente	X	
4	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X	
5	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
6	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
7	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X	
8	FRANCESCO TALARICO	Componente	x	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 e s.m.i, recante "Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio" ed in particolare l'art. 5 (Piano faunistico-venatorio);
VISTO il Piano Faunistico-Venatorio Regionale, prorogato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 49 del 4 agosto 2010 e con L.R. n. 26 del 30 maggio 2013;
VISTA la Legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56.";
VISTA la D.G.R. n. 336 del 26/07/2019 con cui è stato approvato il Calendario Venatorio annualità 2019/2020 col quale si demanda ad apposito disciplinare la regolamentazione della caccia al cinghiale;
VISTA la D.G.R n. 551 del 19/11/2018 con cui è stato approvato il Disciplinare per la Gestione Faunistico-Venatoria del Cinghiale;
CONSIDERATO, che a causa dell'emergenza Covid -19 diversi capocaccia delle squadre di caccia al cinghiale operanti sui territori riconducibili all'ATC VV1 ed alcune squadre operanti sulle provincie di Catanzaro e Cosenza, hanno rappresentato la difficoltà dei propri iscritti in merito al pagamento delle tasse connesse al rinnovo del porto d'armi ed all'esercizio dell'attività venatoria al cinghiale per la stagione 2020;
PRESO ATTO della nota n. 258713 del 6/8/2020 con la quale le Associazioni venatorie regionali *"a conferma su quanto già espresso in sede di Consulta Faunistico Venatoria nella seduta del 30.06.2020, tenuto conto delle problematiche connesse all'emergenza sociale derivante dalla pandemia da Covid – 19 e dei riflessi socio-economici che potrebbero riverberarsi anche nell'attività venatoria nel suo complesso, con particolare riferimento alla gestione faunistico-venatoria della specie cinghiale……. chiedono l'inserimento di alcune modifiche al Disciplinare per la caccia al cinghiale;*

RITENUTO che continua a registrarsi, sui vari territori dell'intera regione, il fenomeno dell'emergenza cinghiali *(Sus scrofa)*con un notevole aumento della popolazione degli stessi e le conseguenti difficoltà oggettive legate alla quantificazione economica dei danni arrecati dalla fauna selvatica in questione oltre che alla possibilità di risarcire in tempi brevi gli agricoltori;

CONSIDERATO, altresì, che il notevole aumento della popolazione dell'ungulato in questione ha provocato squilibri notevoli nell'ecosistema agro-silvo-pastorale del territorio regionale, causando un notevole incremento dei danni con conseguente tensioni tra le diverse categorie sociali interessate, come i cacciatori e gli agricoltori;

RITENUTO, pertanto, necessario apportare talune modifiche al Disciplinare per la gestione Faunistico-Venatorio del cinghiale al fine di consentire, a tutte le squadre di caccia, attualmente in situazione di difficoltà per come sopra rappresentato (emergenza Covid-19), l'iscrizione e l'esercizio ai fini dell'attività venatoria;

TENUTO CONTO, di quanto emerso in occasione della riunione della Consulta Faunistica Venatoria Regionale "CFVR", svoltasi in Catanzaro nella data del 30 giugno 2020, convocata ai sensi per come disposto dall'art. 14, Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto,alla luce di quanto sin'ora esposto ein regime derogatorio per la sola stagione venatoria 2020/2021, di apportare al Disciplinare per la gestione Faunistico-Venatorio del cinghiale, le seguenti modifiche:

- All'art. 5, comma 1, la parola "31 luglio" è sostituita con la parola "31 agosto"*;*
- All'Art. 5, comma 2, punto 1, la parola "31 luglio" è sostituita con la parola "31 agosto".
- All'Art. 5, comma 3, lett. c) la parola "20 cacciatori" è sostituita con la parola "15 cacciatori".
- All'Art. 5, comma 3 lett. d) la parola la parola "*31 luglio" è sostituita con la parola "31 agosto".*
- All'Art. 5, comma 4, la parola "31 agosto" è sostituita con la parola "10 settembre";
- All'Art. 5, comma 5, la parola "10 settembre" è sostituita con la parola "20 settembre";
- All'art. 6, il comma 1, viene sostituito dal seguente "*Per la stagione 2020/2021, il numero delle squadre iscritte al Registro, distinte per A.T.C., non può essere superiore a quello della stagione di caccia al cinghiale 2019. Eventuali nuove squadre potranno essere iscritte nel Registro dell'ATC competente solo in sostituzione, sulla base e per effetto di un eventuale ritiro o cancellazione di una squadra già iscritta. Eccezionalmente potranno essere iscritte squadre in aggiunta al numero consolidato del registro della stagione di caccia al cinghiale 2019, qualora ed esclusivamente, vi siano disponibilità di aree o zone vocate libere già distinte con numero identificativo individuate ed esistenti, all'inizio della stagione 2019 se non assegnate ad inizio della predetta stagione.*
  Gli AATTC e la Regione incentiveranno tutte le azioni volontariamente intraprese dalle squadre tese a facilitare un graduale processo di aggregazione tra le stesse".
- All'art.6, dopo il comma 5, viene aggiunto il comma 6, per come di seguito riportato "*In caso di contenzioso all'interno della stessa squadra, manterrà il diritto d'iscrizione nel Registro e dell'area assegnata, la componente in cui sono rimasti il maggior numero d'iscritti, ed in caso di parità, sarà preferita la squadra in cui è confluito il capo squadra*";
- Art. 7, comma 2, le parole "stagione venatoria 2016/2017" vengono sostituite con le parole "stagione di caccia al cinghiale 2019".

- Art. 9, comma 1, la parola “20 cacciatori” è sostituita con la parola “15 cacciatori“.

PRESO ATTO

- che il Dirigente Generale Reggente del Dipartimento proponente attesta che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente Generale Reggente del Dipartimento, proponente ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente Generale Reggente del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTAdell’Assessore alle Politiche agricole e sviluppo agroalimentare, Politiche sociali e per la famiglia Avv. Gianluca Gallo,

DELIBERA

DI RIAPPROVARE, con le modifiche apportate, per quanto in premessa specificato, in via eccezionale e limitatamente alla stagione di caccia al cinghiale 2020, il “Disciplinare per la Gestione Faunistico-Venatoria del Cinghiale”, (Allegato A)), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DARE MANDATO al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari di monitorare, di concerto con tutti gli AA.TT.C, l’applicazione del Disciplinare allegato alla presente delibera informando, ove necessario, la Giunta Regionale sull’opportunità di eventuali modifiche da apportare al fine di garantire ed assicurare una razionale gestione faunistico venatoria della caccia al cinghiale;

DI PRECISARE, che per l’anno 2021 sarà approvato un nuovo Disciplinare per la Gestione Faunistico-Venatoria del Cinghiale;

DI DISPORRE la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE	IL PRESIDENTE
Avv. Maurizio Borgo	On. Avv. Jole Santelli

allegato alla delibera
n° 240 del 07 AGO. 2020

ALLEGATO A)

Normativa di riferimento

La disciplina dell'esercizio venatorio per la specie cinghiale (*Sus scrofa*) è contenuta nella **Legge 11 febbraio 1992 n° 157** "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Questa legge-quadro stabilisce che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale e che la caccia può essere esercitata purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica, e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole (art.1, commi 1 e 2). L'articolo 1, comma 3, della medesima Legge riserva alle Regioni a statuto ordinario il compito di emanare le norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica, in conformità alla medesima legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie.

Tale Legge ulteriormente sancisce che tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto ad una pianificazione faunistico-venatoria ed alla regolamentazione del prelievo venatorio.

La **Legge Regionale del 17 maggio 1996 n° 9** "Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio, ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio" stabilisce all'art. 1, comma 1, che la Regione Calabria, con metodi di razionale programmazione, disciplina la tutela della fauna selvatica e l'attività venatoria; pianifica l'attività faunistico-venatoria del territorio agro-silvo-pastorale regionale;

Art.1
FINALITA'

Il presente disciplinare regolamenta la gestione faunistico venatoria del cinghiale sul territorio regionale, nel rispetto della normativa di riferimento (L.R. 9/96, art.13), allo scopo di raggiungere e mantenere nel territorio dei singoli Ambiti Territoriali di Caccia (AA.TT.C.) una presenza della specie compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole e forestali, di tutela delle altre specie e di tutela della biodiversità e del patrimonio agro-silvo-pastorale.

A tal fine la Regione predispone ed approva il presente Disciplinare che ha lo scopo di:

1. raggiungere e mantenere sul territorio assegnato una presenza di cinghiali tale da garantire la salvaguardia delle colture agricole e forestali;
2. individuare i territori vocati per il cinghiale;
3. stimare la popolazione della specie che insiste sui rispettivi territori, attraverso appositi censimenti con personale qualificato e/o con strumentazione elettronica consentita;
4. definire i piani di prelievo;
5. predisporre interventi per la prevenzione dei danni anche attraverso l'utilizzo dei selecontrollori e del metodo di caccia della girata con cane limiere ed altre azioni utili al controllo della specie;
6. organizzare il territorio al fine della gestione venatoria del cinghiale;
7. stabilire che il prelievo venatorio sul cinghiale può essere esercitato nelle seguenti forme:
   a) in forma collettiva con la tecnica della braccata e nelle aree non vocate, in presenza di danni da cinghiale, con il metodo di controllo selettivo della girata, con n. 6 cacciatori. L'autorizzazione a tale tipo d'intervento è rilasciata dalla Regione sulla base del Piano di Controllo e Selezione. Nel caso in cui l'areale d'intervento ricada in due o più AA.TT.CC., l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione su richiesta di uno o più degli Ambiti interessati. Dell'autorizzazione rilasciata. dovrà essere informato il competente A.T.C.;
   b) Il prelievo del cinghiale, in periodo di chiusura o in zone con divieto di caccia alla specie, nei casi di presenza di danni alle colture agricole, può svolgersi secondo il Piano di Controllo e Selezione della Specie regolarmente approvato in base alla vigente normativa. In tal caso, la caccia può essere effettuata anche in forma individuale su autorizzazione della Regione;

   L'individuazione delle singole aree di caccia al cinghiale è determinata dagli AA.TT.C. che trasmetteranno alla Regione, entro il 1° settembre, le singole aree di caccia individuate al fine di permettere il controllo, relativo agli aspetti sulla sicurezza dell'attività venatoria e dell'incolumità dei soggetti interessati. l'individuazione delle aree di caccia dovrà tenete conto dei vincoli di legge che prevedono specifico divieto dell'attività venatoria in delimitate aree.

Art. 2
TERRITORIO VOCATO PER IL CINGHIALE

1) Il territorio vocato per il cinghiale rappresenta l'area in cui la presenza della specie è, sia pure a determinate condizioni di densità, compatibile con lo svolgimento dell'attività agricola e con la tutela delle specie selvatiche;
2) nel territorio vocato per il cinghiale viene attuata la gestione faunistico - venatoria della specie;
3) nel territorio vocato vengono perseguiti gli obiettivi indicati nel Piano Faunistico-venatorio Regionale, finalizzati al mantenimento della densità agro-forestale sostenibile dai diversi ecosistemi, in relazione alle esigenze della specie;
4) per densità agro-silvo-forestale sostenibile, deve intendersi la massima densità raggiungibile dalla popolazione di cinghiale, senza che essa determini danni rilevanti alle coltivazioni o scompensi dovuti all'eccessiva presenza del territorio.

Art.3
TERRITORIO NON VOCATO PER IL CINGHIALE

1. Il territorio non vocato per il cinghiale rappresenta l'area nella quale la presenza del cinghiale è ritenuta incompatibile con la salvaguardia delle colture agricole e delle specie selvatiche. Nel territorio non vocato non è consentita la gestione faunistico-venatoria del cinghiale, ma vi si potranno realizzare interventi tesi al controllo della specie.
2. in periodo di caccia aperta al cinghiale nelle "zone non vocate", in caso di presenza di cinghiale, si dovrà intervenire, anche su proposta, di Organi statali, degli AA.TT.C.,dei Sindaci, delle Associazioni Professionali Agricole, di esposti di agricoltori,secondo il Piano di Controllo e Selezione della specie, predisposto dalla Regione.
3. nelle aree non vocate e/o non assegnate a squadre di caccia al cinghiale, nell'A.T.C. di appartenenza è consentita l'attività venatoria al cinghiale ai singoli cacciatori nel rispetto dei tempi (arco temporale, giornate, orari e limiti di carniere) e dei mezzi previsti nel calendario venatorio vigente. Ai cacciatori che hanno superato i Corsi di Formazione per Operatori di Selezione su ungulati, sarà consentito cacciare con la tecnica della girata secondo quanto previsto ai commi 5 e 7 del precedente articolo 1, solo nelle aree non assegnate o non vocate per come sopra riportato.
   I cacciatori, durante la battuta, sono tenuti ad indossare indumenti ad alta visibilità. Non è comunque consentita la tecnica della braccata.

Art.4
REGISTRO DELLE SQUADRE DI CACCIA AL CINGHIALE.

E' istituito presso gli AA.TT.C., in forma cartacea sino all'entrata in vigore di apposito programma informatico, il registro delle squadre di caccia al cinghiale in battuta, completo dei dati anagrafici dei componenti,. In particolare, il registro dovrà contenere:

a) Denominazione assunta dalla squadra;
b) Indirizzo e recapito telefonico e di posta elettronica del Capo squadra;
c) Elenco nominativo dei componenti (dati anagrafici, n° porto d'armi e data di rilascio);
d) Indicazione dell'area di caccia assegnata;
e) Indicazione del punto di ritrovo della squadra con coordinate GPS;
f) Indicazione del punto di scuoio dei cinghiali;

Sarà cura dell' A.T.C. trasmettere copia dei predetti registri agli Organi deputati per il controllo prima dell'inizio della stagione venatoria e sino all'entrata in vigore dell'apposito programma informatico nel Sistema "Tributi in Agricoltura e Foreste" (TRAFO), con specifico riferimento alla caccia al cinghiale.

Art.5
FORMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE SQUADRE

Le squadre che intendono esercitare la caccia al cinghiale nella forma della battuta sono tenute a presentare domanda agli AA.TT.C., entro e non oltre il 31 Agosto, per conseguire o confermare l'iscrizione nell'apposito elenco.

La domanda di cui sopra, sottoscritta dal Capo squadra (responsabile) che la rappresenta, deve contenere, anche sotto forma di autocertificazione:

1. dati anagrafici di tutti i componenti la squadra, con l'indicazione della residenza e del numero di porto d'armi con la relativa scadenza e di tutti i documenti accessori per esercitare la caccia; i porto d'armi in corso di rinnovo e/o rilascio non conseguiti entro il 31 agosto dovranno essere tempestivamente comunicati al momento del rilascio anche con la stagione venatoria in corso. Nominativo del capo squadra e di due componenti della squadra, che in assenza del capo squadra sono autorizzati a sostituirlo;gli AA.TT.C. che hanno svolto i corsi di formazione autorizzati ISPRA dei Capi squadra, potranno fare riferimento a questa figura.
2. indicazione dell'area dove si richiede di poter esercitare l'attività venatoria tra quelle perimetrate e iscritte nel registro delle aree di caccia al cinghiale.

Le squadre e le aree dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

a) l'estensione massima dell'area di caccia al cinghiale è stabilita preferibilmente fino a 500 Ha, le stesse devono essere omogenee e rispettare confini naturali ben delimitati (orografia, strade, fossi, fiumi);
b) l'assegnazione dell'area avrà durata annuale e potrà essere riconfermata per gli anni successivi;
c) al momento della presentazione, la squadra deve essere composta da un minimo di 15 cacciatori con porto d'armi in corso di validità e/o in fase di rinnovo, con la possibilità di effettuare eventuali modifiche dei componenti anche durante la stagione venatoria;
d) in caso di contenzioso relativamente all'iscrizione e/o all'assegnazione di un'area, il numero dei componenti di ogni singola squadra da ritenere valido è quello presentato in prima scadenza (31 agosto).

Alla domanda, il cui modello dovrà essere scaricato dal sistema regionale TRAFO e compilato in ogni sua parte, dovrà essere, altresì integrata entro il 10 Settembre:

- dichiarazione (ai sensi del D.P.R. n.445/2000) sottoscritta dai componenti che alla prima istanza non erano in regola con la documentazione, con la quale si certifichi il possesso della Licenza di Caccia e di tutti i documenti necessari per esercitare la caccia;

Inoltre:

- l'ATC di competenza è tenuto a pronunciarsi in merito alle domande entro il 20 settembre dell'anno in corso, tenendo conto della divisione del territorio vocato. Per una facile consultazione, le aree saranno appositamente numerate;
- sarà obbligatorio consegnare all'A.T.C. di competenza i registri giornalieri di battuta, entro e non oltre 20 gennaio di ogni anno, al fine di conoscere l'andamento della situazione a livello statistico onde agevolare gli interventi programmatori successivi;
- le squadre che non rispettano la suddetta scadenza saranno sospese per l'annualità venatoria successiva;
- entro 45 giorni dal termine della stagione venatoria, l'A.T.C. predisporrà una relazione riassuntiva sull'andamento dei prelievi, sulle consistenze stimate dalle singole squadre nei rispettivi territori e sulle problematiche eventualmente riscontrate, da trasmettere entro e non oltre i successivi 10 giorni alla Regione.
  Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa in formato elettronico (PDF), non appena verrà implementato l'apposito sistema informatico TRAFO.
- I cacciatori che intendono esercitare la caccia al cinghiale in forma singola nelle zone non vocate e/o non assegnate, sono tenuti a darne comunicazione al Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia di appartenenza ed al Settore Caccia della Regione Calabria. Gli Uffici dell'Ambito Territoriale di Caccia consegneranno al cacciatore un documento contenente le principali norme di sicurezza da osservare ed altro documento sul quale il cacciatore annoterà le giornate di caccia dedicate e gli abbattimenti realizzati. Quest'ultimo documento dovrà essere riconsegnato agli uffici dell'Ambito Territoriale di Caccia entro dieci giorni dalla data di chiusura del periodo di caccia al cinghiale.

Art. 6
INSERIMENTO NUOVE SQUADRE

Per la stagione 2020/2021, il numero delle squadre iscritte al Registro, distinte per A.T.C., non può essere superiore a quello della stagione di caccia al cinghiale 2019. Eventuali nuove squadre potranno essere iscritte nel Registro dell'ATC competente solo in sostituzione, sulla base e per effetto di un eventuale ritiro o cancellazione di una squadra già iscritta. Eccezionalmente potranno essere iscritte squadre in aggiunta al numero consolidato del registro della stagione di caccia al cinghiale 2019, qualora ed esclusivamente, vi siano disponibilità di aree o zone vocate libere già distinte con numero identificativo individuate ed esistenti, all'inizio della stagione 2019 se non assegnate ad inizio della predetta stagione. Gli AATTC e la Regione incentiveranno tutte le azioni volontariamente intraprese dalle squadre tese a facilitare un graduale processo di aggregazione tra le stesse.

Lo scioglimento di una squadra determinerà, nel corso della medesima stagione venatoria, la perdita automatica di ogni diritto sul territorio prima assegnatole; tale area verrà riassegnata, con i criteri stabiliti dal presente disciplinare, ad eventuali altri richiedenti.

Alla nuova assegnazione non potranno partecipare i cacciatori che componevano la squadra sciolta, allorquando siano accertate nei loro confronti responsabilità di mancato rispetto della normativa vigente.

Nel caso in cui una squadra perda il numero minimo dei cacciatori (dimissioni volontarie, cause di forza maggiore, ecc.), entro il termine di 20 gg. la squadra dovrà essere integrata del numero dei cacciatori mancanti.

Nel caso in cui il numero delle defezioni sia superiore al minimo dei componenti necessari ad effettuare la battuta (10 componenti), la squadra decadrà automaticamente.

In caso di contenzioso all'interno della stessa squadra, manterrà il diritto d'iscrizione nel Registro e dell'area assegnata, la componente in cui sono rimasti il maggior numero d'iscritti, ed in caso di parità, sarà preferita la squadra in cui è confluito il capo squadra.

Art. 7
ZONE DI BATTUTA E MODALITÀ D'ASSEGNAZIONE

L'assegnazione alle singole squadre è effettuata dall'A.T.C. competente secondo quanto previsto dai criteri stabiliti nel presente disciplinare.

1. Gli AA.TT.C. trasmetteranno annualmente all'ufficio caccia della Regione, nei 10 giorni antecedenti all'apertura della caccia al cinghiale, copia delle autorizzazioni rilasciate. Sino all'entrata in funzione dell'apposito servizio informatico sul sistema TRAFO. Gli AA.TT.C. redigeranno apposito registro delle autorizzazioni rilasciate. Gli Organi deputati al controllo, su specifica richiesta di accesso al sistema informatico TRAFO, potranno accedere, tra l'altro, al registro delle squadre di caccia riportante le aree assegnate a ciascuna di esse.

Nell'assegnazione si terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

A) riconferma delle aree già assegnate alle squadre operanti nella stagione di caccia al cinghiale 2019, ad eccezione di quelle aree in cui vi sono in atto dei contenziosi e/o per quelle aree difformi al dettato del presente Disciplinare;

B) fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 6, in presenza di nuove assegnazioni, avrà la precedenza:
   - la squadra con il maggior numero di componenti residenti nel/nei Comune/i ove è ubicata l'area;
   - a parità del numero di componenti residenti, la squadra che ha prodotto prima, in ordine di protocollo d'arrivo, la richiesta di riconoscimento.

Gli AA.TT.C., per la risoluzione dei contenziosi, potranno convocare i capi squadra presso le loro sedi, per essere sentiti. Nei casi di aree e/o porzioni di aree in cui sussista contenzioso, l'attività venatoria e l'assegnazione delle aree e/o porzioni di aree relative è sospesa sino alla risoluzione dei contenziosi stessi ad opera dell'A.T.C. di riferimento.

Qualora il contenzioso permanga, entro 15 giorni dall'apertura della caccia al cinghiale, gli Uffici Regionali competenti attivano i poteri sostitutivi al fine di garantire alle squadre richiedenti, aventi titolo, l'esercizio delle attività venatorie. Eventuali conseguenze derivanti da

errate e/o mancate assegnazioni delle aree agli aventi diritto sono a completo carico dell'A.T.C. che ha causato l'erronea assegnazione.

I confini del territorio delle aree assegnate alle varie squadre dovranno essere delimitati, nei punti strategici, con apposite tabelle;

2. Quando tra due o più squadre i confini non possono essere ben definiti, vanno inserite, tra le aree delle suddette squadre, delle "zone bianche" di rispetto, di almeno 250 m. di larghezza e per tutta la lunghezza del confine considerato, per le zone di nuova assegnazione;
3. Le "zone bianche" di rispetto sono considerate aree di divieto di caccia al cinghiale ed in tali zone l'esercizio della caccia comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 31, comma 1, lett. e, della Legge n.157/1992;
4. L'Assegnazione di un'area alle diverse squadre per la caccia al cinghiale non preclude l'esercizio di altre forme di caccia da parte di altri cacciatori e non vieta la frequentazione dell'area ad altre persone;
5. L'area di caccia assegnata ad una squadra, nell'annata precedente o in quella in corso, a causa di una eventuale divisione, sarà assegnata alla squadra che rispetterà i requisiti di cui alla lettera B) del presente articolo;
6. L'ATC, nell'assegnazione delle aree di caccia al cinghiale, deve garantire che gli incaricati all'assegnazione stessa non abbiano alcun conflitto d'interesse. Tale condizione deve essere dichiarata singolarmente in verbale.
7. In caso di totale accordo tra le squadre inserite in un dato territorio omogeneo, l'A.T.C., in via straordinaria ed anche in coerenza con quanto già attuato per accertare esigenze nelle stagioni precedenti, di concerto con la Regione, può autorizzare la possibile rotazione tra le squadre nelle aree alle stesse assegnate.
8. E' ammesso il gemellaggio con le squadre confinanti per battute da effettuare su una sola delle Zone assegnate. I capi squadra ne daranno comunicazione almeno una settimana prima della giornata di caccia prevista agli uffici dell'Ambito Territoriale di Caccia territorialmente competente.

Art. 8
ROTAZIONE DELLE AREE.

Gli AA.TT.C, di concerto con l'Amministrazione Regionale, possono valutare l'opportunità, tenuto conto dell'andamento delle annate venatorie trascorse, delle rispettive relazioni annuali (gestione venatoria della squadra assegnataria rispetto alla densità di cinghiali presenti nell'area) e di ogni altra eventuale segnalazione (incremento dei danni causati alle colture agricole dai cinghiali, immissioni abusive di cinghiali, uso di repellenti per orientare il percorso dei cinghiali, caccia in aree sottoposte a divieto) di procedere all'affiancamento nell'area interessata di altre squadre o, nei casi più gravi, di procedere alla rotazione delle aree di caccia fra diverse squadre.

Art.9
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA CACCIA AL CINGHIALE IN BATTUTA

È permessa la caccia al cinghiale nel rispetto e nei giorni consentiti dal Calendario Venatorio Regionale, alle squadre formate da un minimo di 15 cacciatori. In caso di assenza di alcuni componenti, la battuta è comunque consentita con la presenza di almeno 10 cacciatori.

I cacciatori iscritti alle varie squadre, che abbiano sottoscritto il registro delle presenze giornaliere, nelle giornate stabilite dal calendario venatorio regionale, non potranno, dalla fase di "tracciatura" praticare altro tipo di caccia.

Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra e, nel corso della medesima annata venatoria, non è consentito il cambio di squadra.

Alle battute di caccia al cinghiale si potrà partecipare anche in qualità di ospiti. Gli ospiti, anche se iscritti in altre squadre, possono partecipare alla battuta di caccia in un numero massimo di sei e solo se in possesso dei documenti previsti per lo svolgimento dell'attività venatoria.

Gli AA.TT.C., constatata l'impossibilità di raggiungere il numero minimo di iscrizioni alla squadra, possono promuovere l'unificazione di più squadre esistenti, preferibilmente operanti nello stesso ambito.

Le squadre di caccia sono tenute ad indicare, a fini della sicurezza, la loro attività all'interno della zona, apponendo sulle principali vie d'accesso, tabelle recanti il numero della squadra e l'avviso della battuta di caccia in corso.

Il rappresentante della squadra o il suo delegato dovrà compilare, prima dell'inizio della battuta, la modulistica relativa alle presenze giornaliere dei cacciatori e, a fine giornata, quella relativa al numero dei capi abbattuti.

Sarà, comunque, possibile l'inserimento di quei cacciatori iscritti nella squadra che si presenteranno a battuta iniziata.

In casi del tutto eccezionali, nell'ipotesi che una squadra perda interamente la disponibilità della zona di caccia a causa di un evento fortuito e imprevisto (incendio od altro evento calamitoso), i componenti della medesima squadra potranno integrarsi in altre squadre dell'A.T.C. di appartenenza, o richiedere l'assegnazione di altra area di caccia, se disponibile. Il numero minimo di componenti previsti per la battuta, devono essere presenti, obbligatoriamente, prima della fase di tracciatura, nella giornata di caccia.

Il cacciatore firma il registro presenze per la caccia al cinghiale e deve garantire la propria presenza sino alla conclusione della battuta di caccia.

In caso di controllo ispettivo, il capo squadra, entro due ore è tenuto a riunire tutti i componenti della squadra, annotati come presenti sul registro, nel luogo del controllo stesso.

La squadra potrà aderire all'utilizzo del tesserino elettronico appena il servizio sarà disponibile. Detto tesserino dovrà essere utilizzato dal Caposquadra, o da suo delegato, anche al fine della comunicazione dell'apertura della battuta.

Art.10
MODALITÀ DELLA BATTUTA

Nella caccia al cinghiale in battuta sono utilizzate le armi e le munizioni previste dalla normativa vigente. A tutti i partecipanti alla battuta di caccia al cinghiale è vietato il porto di munizione spezzata.

Sono utilizzabili apparecchi radio-ricetrasmittenti, esclusivamente ai fini della sicurezza il cui uso va comunicato dal capo squadra all'A.T.C. competente ed alla Regione entro il 31 luglio di ogni anno.

Ai fini della sicurezza personale, durante la battuta di caccia, è fatto obbligo indossare l'apposito indumento di riconoscimento di colore smagliante, compreso l'eventuale copricapo, fino alla dichiarata conclusione della battuta.

Art. 11
LOCALITA' DI RITROVO

Gli AA.TT.C., sentiti i capi squadra, provvederanno, entro il 31 luglio, a comunicare il luogo di ritrovo, trasmettendo la prima volta le coordinate GPS dello stesso, in cui i responsabili delle squadre dovranno adempiere agli obblighi previsti nel presente disciplinare.

Art. 12
DIVIETI

1. E' vietato, pena la cancellazione dall'elenco dell'A.T.C. delle relative squadre o di singoli componenti delle stesse, arrecare danno o qualsiasi disturbo alla selvaggina o all'ambiente (agricoltori, residenti ecc.) attraverso il metodo della "parata", dei "fuochi" ed altri sbarramenti anche di carattere acustico, nonché mediante l'uso di sostanze repellenti.
2. Per i divieti non espressamente richiamati dal presente disciplinare, si applicano tutti quelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 13
SANZIONI

Per l'applicazione delle sanzioni non espressamente indicate nel presente disciplinare, si applica integralmente l'art.20 della Legge Regionale n.9/1996.

I Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia approvano, entro e non oltre 10 gg. dalla pubblicazione del presente atto, un regolamento sulle sanzioni da applicare in caso di inosservanza di leggi e di questo disciplinare,che terrà conto delle seguenti direttive, nonché di

quelle delineate nei successivi articoli 14 e 15. Tale regolamento dovrà essere trasmesso, per essere autorizzato, al competente settore del Dipartimento "Agricoltura e Risorse Agroalimentari", entro i successivi 7 gg. dall'avvenuta approvazione.

In caso di illeciti disciplinari, il Presidente dell'ATC, per le violazioni del presente disciplinare, eroga i provvedimenti previsti; i provvedimenti disciplinari devono essere motivati e possono essere adottati previa contestazione dell'addebito all'interessato; a tal fine deve essere concesso un termine di venti giorni per le eventuali controdeduzioni, prima di irrogare i provvedimenti definitivi.

Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Comitato di Gestione dell'ATC che potrà confermare o modificare i provvedimenti che, da quel momento, diventeranno definitivi.

In ogni grado del giudizio, il ricorrente può chiedere di essere sentito personalmente o di essere assistito da persona o legale di sua fiducia.

Art. 14
SANZIONI DISCIPLINARI INDIVIDUALI

In presenza di illeciti riscontrati, gli AA.TT.C., dandone comunicazione al capo squadra responsabile, eroga una sanzione pecuniaria da un minimo di 50 € ad un massimo di 300€; in caso di mancato pagamento della sanzione e/o di recidiva per un periodo di un anno e fino a due anni, sarà negata l'iscrizione alle squadre di caccia al cinghiale, al cacciatore che:

a. esercita la caccia al cinghiale, nel territorio vocato e non vocato, in forme diverse da quelle stabilite dalle norme Regionali;
b. risulti iscritto in altre squadre;
c. esercita la caccia con altre squadre a meno che non sia ospite;
d. non indossi il prescritto abbigliamento di sicurezza.

L'omessa o non corretta compilazione delle schede giornaliere comporterà, altresì, nei confronti del rappresentante della squadra, la sospensione per un numero di tre battute di caccia consecutive, in caso di recidiva tale sospensione sarà di sei giornate.

I responsabili degli AA.TT.C. a ciò deputati, potranno richiedere verifiche del registro delle battute giornaliere, ogni qualvolta lo riterranno opportuno.

Art. 15
SANZIONI DISCIPLINARI COLLETTIVE

1. La squadra che non rispetti, durante la battuta di caccia, i confini della zona assegnata, sarà sospesa per quattro battute consecutive; in caso di recidiva, tale sospensione verrà effettuata per otto battute di caccia;
2. lo sconfinamento in altra area non è considerato tale quando si tratti del recupero dei cani, previo avviso della squadra confinante interessata. In questo caso, non bisogna apparire in atteggiamento di caccia (fucile scarico e in custodia);
3. la squadra che effettua battute senza la presenza di tutti i componenti, riportati nell'apposito elenco, sarà immediatamente sospesa per cinque giornate di caccia al cinghiale;
3. è assolutamente vietato da parte delle squadre effettuare immissioni di "Cinghiali", pena la cancellazione della squadra e dei componenti per 5 anni e l'applicazione delle sanzioni previste e normate dalla legge regionale n.9/96, dalla legge n.157/92 e dal presente Disciplinare;
4. qualora nelle aree di caccia assegnate si verifichino eccessivi danni alle colture agrarie causate da fauna selvatica oggetto di prelievo venatorio, la Regione, d'intesa con gli AA.TT.C., effettuerà, dopo un'attenta valutazione, una indagine specifica al fine di accertare le cause ed eventualmente sospendere la squadra o adottare i provvedimenti che verranno ritenuti più appropriati.

Art. 16
PIANO DI GESTIONE SUGLI ABBATTIMENTI SELETTIVI

È fatto obbligo contrassegnare i capi abbattuti con apposita fascetta, inamovibile e numerata, prima di abbandonare il luogo di caccia; le fascette saranno consegnate al selettore dall' A.T.C. competente su indicazione della Regione.

Il numero della fascetta dovrà essere riportato sul foglio giornaliero, entro la conclusione delle operazioni di pulitura.

L'attività venatoria in riferimento al numero dei capi da abbattere, per il primo anno, è fissato nei parametri contemplati nel calendario venatorio in vigore; per gli anni successivi, in riferimento agli abbattimenti registrati sui registri giornalieri di caccia nonché su quanto verrà attivato per monitorare il territorio medesimo, acquisite le autorizzazioni degli organi competenti, si quantificherà l'abbattimento dei capi di cinghiali nelle varie aree di intervento.

Il piano di gestione dovrà essere riferito al controllo della specie che determina di conseguenza anche stabilità nel contenimento dei danni arrecati alle colture agricole.

La Regione stabilisce forme, modi e tempi per il controllo dei capi abbattuti. Per lo svolgimento di particolari programmi di ricerca, su eventuale richiesta della Regione o degli AA.TT.C., il selettore è tenuto a presentare il capo abbattuto ad uno dei punti di raccolta all'uopo individuati per le necessarie verifiche, misurazioni biometriche o prelievi sanitari.

In merito ai controlli sanitari, i prelievi sui capi abbattuti dovranno essere effettuati secondo la normativa vigente. È compito degli AA.TT.C. consegnare, preventivamente, ai responsabili delle squadre, il necessario (sacchetto ed ogni altro) per la raccolta e sistemazione temporanea dei tessuti prelevati ai soggetti abbattuti, da consegnare, immediatamente, all'A.S.P., per i relativi controlli.

Gli AA.TT.C. attueranno un programma per la prevenzione dei danni causati dal cinghiale alle colture agricole.

Gli interventi realizzabili consistono in:

1. installazione di recinzioni elettriche a protezione delle colture;
2. uso di apparecchi detonanti;
3. uso di sostanze repellenti;
4. uso di dissuasori ad emissione di ultrasuoni;
5. uso di mute di cani per allontanare i cinghiali dai campi coltivati.

Per quanto riguarda il risarcimento dei danni alle aziende agricole causati dai cinghiali, a mente della legge regionale 9/96, provvederà l'A.T.C. competente per territorio con le risorse finanziarie allocate nell'apposito fondo costituito dalla Regione e annualmente assegnato agli AA.TT.C.

Art. 17
VIGILANZA E CONTROLLO

I soggetti individuati all'art.27 della legge 157/92, nell'ambito delle rispettive competenze, sono preposti alla vigilanza circa il rispetto delle norme contenute nel presente Disciplinare.

Art. 18
REGISTRO GIORNALIERO DELLE SQUADRE

Gli AA.TT.C., al momento del rilascio dell'autorizzazione, forniranno alle squadre il Registro giornaliero delle battute.

Al fine di tutelare quei cacciatori che non sono fisicamente presenti alla battuta e per evitare un uso scorretto del loro nominativo, accanto al nome, ogni cacciatore, dovrà apporre la propria firma per esteso a convalida della presenza giornaliera.

In assenza di questa, ne risponderà, in prima persona, il capo squadra.

Art. 19
NORME TRANSITORIE E FINALI.

In sede di prima applicazione del presente Disciplinare, gli AA.TT.C. proporranno alla Regione le modifiche necessarie alle aree di caccia al fine di adeguarle alle nuove norme regolamentari.

Il Disciplinare potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni, da parte della Regione, anche alla luce di nuove norme e regolamenti e/o specifiche realtà territoriali che richiedono interventi atti a risolvere problematiche locali.

E' fatta salva l'applicazione di ogni vigente disposizione di legge.

Il presente disciplinare sarà oggetto di revisione in funzione delle risultanze scaturenti dalle analisi territoriali e faunistiche del Piano Faunistico Regionale per farne parte integrante.